



Proposta	n. PDEL-2024-130 del 18/11/2024
Deliberazione del Direttore Generale	n. DEL-2024-124 del 20/11/2024
Oggetto	Direzione Amministrativa. Servizio Risorse Umane. Approvazione del documento “Disciplina di Arpae Emilia-Romagna in materia di permessi retribuiti per diritto allo studio fruibili dal personale non dirigente”.
Dirigente proponente	Servizio Risorse Umane - Castagneti Francesca
Responsabile del procedimento	Garbin Marco Alfio

Questo giorno *20/11/2024* il Direttore Generale, Dott. Bortone Giuseppe, delibera quanto segue.

VISTE:

- la D.D.G. n. 130/2021 avente ad oggetto “Direzione Generale. Revisione Assetto organizzativo generale dell’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) di cui alla D.D.G. n. 70/2018. Approvazione Assetto organizzativo generale ed invio alla Giunta Regionale”;
- la D.G.R. n. 2291/2021 avente ad oggetto “Approvazione della deliberazione del Direttore Generale Arpae n. 130/2021: Revisione Assetto organizzativo generale dell’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) di cui alla D.D.G. n. 70/2018”;
- la D.D.G. n. 111/2024 con cui sono stati approvati, da ultimo, l’Assetto organizzativo analitico ed il documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna;

VISTO ALTRESI':

- il “Regolamento per l’adozione degli atti di gestione delle risorse dell’Agenzia” (R53001/ER), approvato con Deliberazione del Direttore Generale n. 114/2020 e, in particolare, il relativo Allegato A), che riserva alla competenza del Direttore Generale dell’Agenzia l’approvazione dei documenti contenenti le linee di indirizzo relative all’applicazione degli istituti finalizzati alla conciliazione dei tempi di vita e lavoro;

RICHIAMATO:

- l’art. 62 “Diritto allo studio” del CCNL Comparto Sanità del 02/11/2022;

RICHIAMATI ALTRESI':

- gli accordi sindacali aziendali Rep. n. 169/2009, 182/2010, 262/2015 in materia di permessi retribuiti per diritto allo studio;

VISTE INOLTRE:

- le Circolari aziendali PG/472/2004, PGDG/4946/2011 e PG/2022/201253 (paragrafo 14), riguardanti la fruizione dei permessi retribuiti per diritto allo studio;

RILEVATA:

- la necessità, anche alla luce delle novità introdotte dal citato art. 62 del CCNL Comparto Sanità del 02/11/2022, di riunire in un unico documento le disposizioni concernenti, in particolare, la procedura di ammissione dei dipendenti alla fruizione dei permessi e le modalità di esercizio del diritto allo studio previste in Arpae Emilia-Romagna;

RITENUTO PERTANTO:

- di approvare il documento *“Disciplina di Arpae Emilia-Romagna in materia di permessi retribuiti per diritto allo studio fruibili dal personale non dirigente”*, allegato A) alla presente deliberazione;
- di precisare che la Disciplina di cui al punto precedente sostituisce integralmente le precedenti disposizioni contenute nelle Circolari aziendali PG/472/2004, PGDG/4946/2011 e PG/2022/201253 (paragrafo 14);
- di precisare, altresì, che le disposizioni contenute nel documento in oggetto trovano applicazione dalla data di adozione della presente deliberazione;

SU PROPOSTA:

- della Responsabile del Servizio Risorse Umane, Dott.ssa Francesca Castagneti;

ACQUISITI:

- il parere favorevole del Direttore Amministrativo, Dott.ssa Lia Manaresi, e del Direttore Tecnico, Dott. Eriberto de' Munari reso ai sensi dell'art. 9, comma 5, della L.R. n. 44/1995;

DATO ATTO:

- che si è provveduto a nominare Responsabile del presente procedimento, ai sensi della L. n. 241/1990, il Dott. Marco Alfio Garbin del Servizio Risorse Umane;

DELIBERA

1. di approvare il documento *“Disciplina di Arpae Emilia-Romagna in materia di permessi retribuiti per diritto allo studio fruibili dal personale non dirigente”*, allegato A) alla presente deliberazione;
2. di precisare che la Disciplina di cui al punto precedente sostituisce integralmente le precedenti disposizioni contenute nelle Circolari aziendali PG/472/2004, PGDG/4946/2011 e PG/2022/201253 (paragrafo 14);
3. di precisare, altresì, che le disposizioni contenute nel documento in oggetto trovano applicazione dalla data di adozione della presente deliberazione.

PARERE: FAVOREVOLE

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Firmato digitalmente

Dott.ssa Manaresi Lia

PARERE: FAVOREVOLE
IL DIRETTORE TECNICO
Firmato digitalmente
Dott. de' Munari Eriberto

IL DIRETTORE GENERALE
Firmato digitalmente
Dott. Bortone Giuseppe

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹,
come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

OGGETTO: Disciplina di Arpae Emilia-Romagna in materia di permessi retribuiti per diritto allo studio fruibili dal personale non dirigente

1 Normativa di riferimento

1. I permessi retribuiti per diritto allo studio sono disciplinati dalle seguenti disposizioni:
 - art. 62 “Diritto allo studio” del CCNL Comparto Sanità del 02/11/2022 e ss.mm.ii.;
 - accordi sindacali aziendali Rep. 169/2009, 182/2010, 262/2015 e ss.mm.ii.

2 Personale che può presentare domanda per la fruizione dei permessi

1. Possono presentare domanda per usufruire dei permessi per diritto allo studio i dipendenti (non dirigenti) assunti a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato con contratto di durata non inferiore a sei mesi continuativi, comprensivi anche di eventuali proroghe.
2. I dipendenti ammessi a fruire del permesso retribuito in oggetto non possono superare il 3% del personale in servizio a tempo indeterminato all’inizio dell’anno in corso¹, con eventuale arrotondamento all’unità superiore.
3. I dipendenti ammessi a fruire del permesso retribuito in oggetto hanno diritto all’assegnazione a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi stessi e la preparazione agli esami e non possono essere obbligati a prestazioni di lavoro straordinario né al lavoro nei giorni festivi o di riposo settimanale.

3 Oggetto dei permessi e monte ore a disposizione

1. La fruizione dei permessi retribuiti per diritto allo studio, nella misura massima di 150 ore annue individuali, è concessa per la partecipazione a corsi, svolti anche in modalità telematica², destinati al conseguimento di titoli di studio universitari, post-universitari compreso il ciclo di dottorato di ricerca qualora non svolto in congedo, di scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, parificate o legalmente

¹ Trattasi dell’anno antecedente l’anno di fruizione dei permessi in oggetto.

² Criterio necessario per la fruizione dei permessi in oggetto in occasione di corsi svolti in modalità telematica è la sincronicità: per “sincronicità” si intende la contemporaneità dell’erogazione della lezione con il momento della fruizione del permesso. Non è prevista la fruizione dei permessi in oggetto per lezioni registrate che risultino fruibili in qualsiasi momento, anche al di fuori dell’orario di servizio.

riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali o attestati professionali riconosciuti dall'ordinamento pubblico nonché per sostenere i relativi esami.

2. Nel rispetto della percentuale del 3% del personale in servizio a tempo indeterminato all'inizio dell'anno in corso, i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale, sia di tipo orizzontale che verticale, saranno ammessi alla fruizione dei permessi retribuiti per diritto allo studio in misura proporzionale al monte ore della prestazione lavorativa effettuata.
3. In caso di modificazione del rapporto di lavoro a tempo parziale ovvero in caso di rientro a tempo pieno in corso d'anno, i permessi saranno riproporzionati sulla base del nuovo impegno orario.
4. Ai dipendenti iscritti a corsi universitari con lo specifico status di studente a tempo parziale i permessi per motivi di studio sono concessi in misura ridotta in proporzione al rapporto tra la durata ordinaria del corso di laurea rispetto a quella stabilita per il medesimo corso per lo studente a tempo parziale.
5. Nell'ambito del medesimo limite percentuale stabilito all'art. 2, comma 2, i permessi sono concessi anche ai dipendenti assunti a tempo determinato con contratto di durata non inferiore a sei mesi continuativi, comprensivi anche di eventuali proroghe, nella misura massima individuale di 150 ore, eventualmente riproporzionata in base alla durata, nell'anno solare di riferimento, del contratto a tempo determinato stipulato³.

4 Avviso di attivazione della procedura per la concessione dei permessi

1. Il Responsabile del Servizio Risorse Umane emana, indicativamente entro la fine del mese di novembre di ogni anno, un Avviso di attivazione della procedura per la concessione dei permessi in oggetto, relativi all'anno solare successivo.
2. Qualora a seguito della procedura attivata ai sensi del comma 1 non sia stato raggiunto il limite del 3%, come descritto nell'art. 2, comma 2, della presente Disciplina, il Responsabile del Servizio Risorse Umane emana, indicativamente entro la fine del mese di maggio di ogni anno, un secondo Avviso di attivazione della procedura per la concessione dei permessi in oggetto, relativi all'anno solare in corso, fino al completamento dei posti disponibili entro il suddetto limite del 3%. L'ammissione alla fruizione dei permessi per diritto allo studio in corso d'anno non comporta alcun riproporzionamento del monte ore a disposizione.

³ Si consideri il seguente esempio: un dipendente titolare di contratto a tempo determinato della durata di 8 mesi avrà diritto ad un monte pari a 100 ore di permessi per diritto allo studio fruibili ($150 / 12 \times 8 = 100$).

3. I dipendenti interessati dovranno presentare domanda di ammissione alla fruizione dei permessi retribuiti per diritto allo studio alla Direzione Amministrativa, Servizio Risorse Umane, entro il termine e con le modalità indicate negli Avvisi di cui ai commi 1 e 2.
4. L'Avviso è pubblicato all'interno delle sezioni dedicate della intranet aziendale.
5. Dell'emissione dell'Avviso viene data informazione alle OO.SS./RSU.

5 Domanda di ammissione

1. La domanda deve contenere l'indicazione che il corso per il quale si chiede la fruizione dei permessi retribuiti per diritto allo studio è tra quelli destinati al conseguimento di titoli di studio universitari, post-universitari compreso il ciclo di dottorato di ricerca qualora non svolto in congedo, di scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, parificate o legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali o attestati professionali riconosciuti dall'ordinamento pubblico.
2. Nella domanda deve essere inoltre indicato se l'anno di corso per il quale si chiede la fruizione dei permessi in oggetto è frequentato per la prima volta e se, negli anni precedenti, sono stati fruiti permessi per diritto allo studio per lo stesso corso.
3. Gli studenti universitari e post-universitari dovranno altresì dichiarare il numero di esami superati ovvero il numero di crediti formativi acquisiti relativi agli eventuali anni di corso precedenti.
4. La dichiarazione contenuta nella domanda e resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 sostituisce la presentazione del certificato di iscrizione al corso.
5. Arpae si riserva di verificare la veridicità delle dichiarazioni prodotte.
6. Se alla scadenza dell'Avviso il dipendente interessato non avesse ancora perfezionato l'iscrizione (ad esempio, perché in attesa dell'esito dell'eventuale esame di ammissione al corso universitario), lo stesso può dichiarare, entro i termini dell'Avviso, la propria condizione ai fini dell'accesso al corso prescelto e riservarsi di presentare il certificato di iscrizione, o idonea dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, non appena perfezionata l'iscrizione stessa.
7. La domanda di ammissione deve riportare il visto del Direttore/Responsabile di Struttura⁴.

⁴ Per Direttore/Responsabile di Struttura si intende: Direttore Generale, Direttore Tecnico, Direttore Amministrativo, Responsabili delle Aree Prevenzione Ambientale, Responsabili delle Aree Autorizzazioni e Concessioni, Responsabili delle Strutture Tematiche, Responsabili dei Servizi afferenti alla Direzione Generale, Responsabile del Laboratorio Multisito.

6 Ammissione

1. Nel caso in cui le domande pervenute non superino la percentuale del 3% del personale in servizio a tempo indeterminato all'inizio dell'anno in corso sono ammessi alla fruizione dei permessi retribuiti in oggetto tutti i dipendenti che abbiano presentato domanda nei termini di scadenza dell'Avviso e che risultino in possesso dei requisiti richiesti.
2. Competente alla verifica dei requisiti e all'ammissione dei dipendenti interessati è il Servizio Risorse Umane.
3. Il Responsabile del Servizio Risorse Umane approva con propria determinazione l'elenco degli ammessi alla fruizione dei permessi retribuiti in oggetto e lo comunica mediante pubblicazione - in forma anonima - all'interno delle sezioni dedicate della intranet aziendale. Comunicazione relativa all'esito della procedura è inoltre inviata a tutti i partecipanti alla procedura stessa e ai rispettivi Direttori/Responsabili di Struttura.
4. Nel caso di cui all'art. 5, comma 6, della presente Disciplina, il dipendente è ammesso con riserva al beneficio in oggetto. L'effettiva fruizione dei permessi è subordinata allo scioglimento della riserva. La riserva viene sciolta a seguito di integrazione della domanda con il documento mancante o dichiarazione sostitutiva dello stesso ai sensi dell'art. 46 del D.P.R n. 445/2000, nei termini stabiliti dal Responsabile del Servizio Risorse Umane.

7 Domande in numero superiore al limite del 3%

1. Nel caso in cui le domande pervenute superino la percentuale del 3% del personale in servizio a tempo indeterminato all'inizio dell'anno in corso, il Responsabile del Servizio Risorse Umane redige una graduatoria unica per l'attribuzione dei benefici in oggetto, sulla base dei criteri indicati nei commi 6, 7 e 8 dell'art. 62 CCNL Comparto Sanità 02/11/2022 e negli accordi sindacali aziendali nel tempo vigenti.

8 Decadenza e recupero di dipendente escluso

1. Il dipendente ammesso con riserva ai sensi dell'art. 6, comma 4, della presente Disciplina che non integra la domanda con la documentazione mancante, o non si avvale della facoltà di dichiarazione sostitutiva, decade dal beneficio dei permessi per diritto allo studio.

2. Analogamente, ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 445/2000, fermo restando quanto previsto dall'art. 76 "Norme penali" del D.P.R. citato, qualora a seguito di controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dipendente decade dal beneficio.
3. I permessi eventualmente già fruiti sono convertiti in aspettativa per motivi personali o, su richiesta dell'interessato, in ferie o riposi compensativi per straordinario già effettuato, fatta salva l'applicazione dell'istituto del permesso retribuito per partecipazione a concorsi od esami - limitatamente ai giorni di svolgimento delle prove - o per aggiornamento professionale facoltativo comunque connesso all'attività di servizio, nel limite di n. 8 (otto) giorni all'anno così come stabilito dalla normativa contrattuale (art. 50, comma 1, lettera a, CCNL Comparto Sanità 02/11/2022), se non già esauriti.
4. A seguito di decadenza di dipendente precedentemente ammesso, il Responsabile del Servizio Risorse Umane provvede a recuperare il primo degli eventuali esclusi, dandone comunicazione all'interessato e al Direttore/Responsabile di Struttura.

9 Modalità di fruizione

1. La fruizione dei permessi è concessa per la partecipazione alle lezioni e a tirocini/stage formativi, qualora necessari ai fini del rilascio del titolo di studio.
2. La fruizione dei permessi retribuiti per diritto allo studio è altresì concessa per il sostenimento dei relativi esami, ivi considerati utili anche gli esami non superati o, nel caso di frequenza di corsi universitari, relativi agli anni precedenti o in posizione di fuori corso. Per il sostenimento degli esami il dipendente, in alternativa ai permessi in oggetto, può utilizzare, limitatamente ai giorni di svolgimento delle prove, i permessi giornalieri retribuiti di cui all'art. 50, comma 1, lettera a, del CCNL Comparto Sanità del 02/11/2022. Gli esami per i quali si fruisce del permesso per diritto allo studio devono essere ricompresi nel piano di studio del corso per il quale il dipendente è stato autorizzato a fruire dei permessi stessi.
3. È possibile utilizzare il permesso in oggetto secondo le seguenti modalità:
 - fruizione ad ore, se concomitante con l'orario di servizio (ore 8-18): in questo caso è compreso, oltre alle ore di lezione frequentate, anche il tempo di viaggio impiegato per raggiungere il luogo della lezione (dalla sede di servizio o dall'abitazione) e per rientrare presso la sede di servizio o abitazione;
 - fruizione a giornata intera: in questo caso sarà considerato l'orario convenzionale pari a 7.12 ore (o il diverso orario risultante dal contratto di lavoro a tempo parziale).

4. Per ogni giornata non può essere concesso un numero di ore di permesso superiore a 7.12 ore (ovvero il diverso numero di ore previsto nel contratto di lavoro a tempo parziale), considerando anche eventuali ore di servizio prestate nella giornata stessa. Ciò anche a fronte di attestazioni di frequenza giornaliera al corso prescelto per un numero di ore superiore a 7.12.

10 Adempimenti necessari alla fruizione

1. Al fine della fruizione dei permessi, il dipendente deve documentare la partecipazione al corso e gli esami sostenuti.
2. Ai sensi dell'art. 46, D.P.R. n. 445/2000, la presentazione della suddetta documentazione può essere sostituita da dichiarazione sostitutiva sottoscritta dall'interessato.
3. Arpae si riserva di verificare la veridicità delle dichiarazioni prodotte.
4. In caso di mancata presentazione, da parte del dipendente, della documentazione sopra citata i periodi di assenza sono considerati come aspettativa per motivi personali o, su richiesta dell'interessato, come ferie o riposi compensativi per straordinario già effettuato, fatta salva l'applicazione dell'istituto del permesso retribuito per partecipazione a concorsi od esami - limitatamente ai giorni di svolgimento delle prove - o per aggiornamento professionale facoltativo comunque connesso all'attività di servizio, nel limite di n. 8 (otto) giorni all'anno così come stabilito dalla normativa contrattuale (art. 50, comma 1, lettera a, CCNL Comparto Sanità 02/11/2022), se non già esauriti.

11 Norma di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto nella presente Disciplina in materia di diritto allo studio, si rinvia alle disposizioni legislative e contrattuali vigenti.

La forma maschile utilizzata nel presente documento è da intendersi quale forma neutra includendo individui di ciascun genere.